



Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del Fiume Brembo
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Finalità	3
Articolo 2. Campo di applicazione	3
Articolo 3. Limitazioni alla fruibilità	3
Articolo 4. Norma di rinvio	3
CAPO II – CONTROLLO	4
CAPO III – COMPORTAMENTO	5
Articolo 10. Criteri generali di comportamento	5
Articolo 11. Responsabilità	5
CAPO IV – FRUIZIONE	6
Articolo 12. Segnaletica stradale e dei percorsi	6
Articolo 13. Affissioni, pubblicità e manifesti	6
Articolo 14. Occupazione del suolo	6
Articolo 15. Manifestazioni	6
Articolo 16. Campeggio	7
Articolo 17. Ambulanti e attività di somministrazione di alimenti e bevande	7
Articolo 18. Rumore	7
Articolo 19. Rifiuti e scavo	7
Articolo 20. Incendi	7
Articolo 21. Conduzione dei cani	8
Articolo 22. Pascolo e transito di greggi	8
Articolo 23. Fauna	8
Articolo 24. Flora spontanea e vegetazione arborea ed arbustiva	8
Articolo 25. Corsi d’acqua e zone umide	9
Articolo 26. Balneazione	9
CAPO V – CIRCOLAZIONE	10
Articolo 27. Percorsi e strade vicinali	10
Articolo 28. Veicoli a motore	10
Articolo 29. Mobilità ciclabile	10
Articolo 30. Mobilità pedonale	10
Articolo 31. Sosta e parcheggio	11
Articolo 32. Equitazione	11
CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE	12
Articolo 33. Entrata in vigore	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il presente Regolamento ha la finalità di tutelare il territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del Fiume Brembo (di seguito PLIS). A tale scopo il Regolamento disciplina l'accesso e la fruizione del territorio del Parco da parte del pubblico.
2. Il Parco dei Colli di Bergamo è l'Ente Gestore del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo.
3. Ciascun Comune afferente al PLIS è definito "Comune competente" sul territorio del PLIS interno ai propri confini amministrativi.

Articolo 2. Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle aree pubbliche interne al territorio del PLIS.
2. Le norme dei seguenti articoli del presente Regolamento si applicano anche alle aree private interne al territorio del PLIS: articolo 15 (Manifestazioni), articolo 16 (Campeggio), articolo 18 (Rumore), articolo 20 (Incendi), comma 1, articolo 21 (Pascolo e transito di greggi), articolo 23 (Fauna), commi 2 e 3.
3. Il territorio del PLIS è fruibile da chiunque nel rispetto del presente Regolamento e di eventuali altri specifici regolamenti del Comune competente.

Articolo 3. Limitazioni alla fruibilità

1. Ogni Comune sul proprio territorio, d'intesa con l'Ente Gestore, per determinati periodi di tempo può impedire o limitare l'accesso del pubblico, persone e animali, a specifiche aree del PLIS dandone indicazione con apposita cartellonistica.

Articolo 4. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e le disposizioni regionali e provinciali per ogni specifica materia.
2. In caso di modifica di norme sovraordinate che possono generare contrasto con il presente Regolamento, prevalgono comunque le norme più restrittive fino all'eventuale aggiornamento del Regolamento stesso.

CAPO II – CONTROLLO

Articolo 5. Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'emissione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. La competenza nell'accertare le violazioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 spetta alla Polizia Locale, alle Forze di Polizia dello Stato ed alle Guardie Ecologiche Volontarie, istituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

Articolo 6. Sanzioni

1. Le violazioni di cui agli articoli 16 (Campeggio), 17 (Ambulanti e attività di somministrazione di alimenti e bevande), 18 (Rumore), 19 (Rifiuti e scavo), 20 (Incendi), 23 (Fauna), 25 (Corsi d'acqua e zone umide) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00.
2. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
3. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 8 è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra € 80,00 ed € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00, aumentata delle spese di ripristino sostenute dal Comune competente.
4. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge.

Articolo 7. Provvedimenti relativi ai titoli autorizzati

1. Per motivi di pubblico interesse qualsiasi titolo autorizzatorio può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento con apposito e motivato provvedimento da parte dell'Ente che lo ha emesso, dietro adeguato preavviso, a meno che non sussistano evidenti ragioni di urgenza.

Articolo 8. Ripristino dello stato dei luoghi

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino sia da realizzare immediatamente.
2. Qualora il ripristino o la rimozione di cui al comma 1 del presente articolo non possa essere effettuata nell'immediatezza, l'agente accertatore impone al trasgressore, nel verbale di contestazione, un termine per l'esecuzione non inferiore ai 7 giorni e non superiore ai 30.

Articolo 9. Iter sanzionatorio

1. L'iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal presente Regolamento è regolato dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981 l'Autorità competente è individuata nel Sindaco del Comune competente per il territorio.

CAPO III – COMPORTAMENTO

Articolo 10. Criteri generali di comportamento

1. Coloro che intendono fruire dei territori del PLIS sono tenuti a rispettare le aree e i beni di proprietà pubblica e privata, la flora, la fauna e il relativo habitat, evitando di arrecarvi danno volontario.
2. I fruitori del PLIS sono altresì tenuti a rispettare gli altri frequentatori, a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico e a garanzia della pubblica incolumità nonché della pubblica decenza e del buon costume, evitando di svolgere attività che possano arrecare disturbo, molestia, disagio, raccapriccio, incomodo o pericolo alle persone e alla normale fruibilità del PLIS.
3. È vietato ogni atto di vandalismo verso i beni e le aree del PLIS.
4. È vietato compiere atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene.
5. È vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato.

Articolo 11. Responsabilità

1. I cittadini rispondono personalmente per sé stessi, o per i minori e i soggetti a loro affidati, o per gli animali e le cose di cui abbiano la custodia, se ritenuti responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati al territorio e alle attrezzature del PLIS e delle conseguenze amministrative o penali dovute alle infrazioni del presente Regolamento.

CAPO IV – FRUIZIONE

Articolo 12. Segnaletica stradale e dei percorsi

1. Il perimetro del PLIS e i percorsi interni allo stesso sono individuati e segnalati da apposita segnaletica predisposta dall'Ente Gestore secondo le indicazioni della Consulta del PLIS.
2. È vietato manomettere la segnaletica di cui al comma 1, nonché disporre ogni altro tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada nonché della segnaletica mobile e temporanea riferita alle manifestazioni autorizzate. Quest'ultima deve essere rimossa a cura e spese degli organizzatori delle manifestazioni al termine del loro svolgimento.

Articolo 13. Affissioni, pubblicità e manifesti

1. È vietato disporre, anche temporaneamente, manifesti, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura al di fuori degli appositi spazi o impianti autorizzati dal Comune competente.
2. È vietato apporre locandine e altro materiale pubblicitario su alberi, arredi, segnaletica e manufatti esistenti.
3. Sono altresì vietate le attività di diffusione e distribuzione di materiale pubblicitario, se non preventivamente autorizzate dal Comune competente, consegnato direttamente brevi manu alle persone e/o apposto su veicoli in sosta.
4. Non è consentito abbandonare e disperdere volantini, manifesti e altro materiale pubblicitario.

Articolo 14. Occupazione del suolo

1. È vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza apposita concessione rilasciata dal Comune competente.
2. Il divieto non si estende alle occupazioni del suolo e sottosuolo stradale consentite dall'Ente proprietario della strada.

Articolo 15. Manifestazioni

1. Le manifestazioni sportive, ludiche, culturali, promozionali, di educazione ambientale e simili promosse e organizzate da Enti, società, associazioni e simili, che si intendano svolgere entro il territorio del PLIS devono essere autorizzate dal Comune competente, previo parere tecnico dell'Ente Gestore che ne verifica la compatibilità ambientale anche in relazione alle presenze erbacee, floristiche, arboree, arbustive e faunistiche eventualmente interessate.
2. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comune competente almeno trenta giorni prima della data della manifestazione e deve riportare le seguenti informazioni: recapiti del richiedente/responsabile, nome e programma della manifestazione, numero atteso di partecipanti, localizzazione delle aree interessate e modalità di svolgimento.
3. Per lo svolgimento di manifestazioni devono essere privilegiate le aree attualmente attrezzate a scopi ludico ricreativi, preferibilmente lontane da ambiti di pregio naturalistico e faunistico.
4. Al termine di manifestazioni ed attività i soggetti organizzatori, titolari dell'autorizzazione, provvedono a loro cura e spese alla pulizia e al ripristino dei luoghi utilizzati, rispondendo in solido di eventuali danni al patrimonio pubblico e privato compreso entro il territorio del PLIS.
5. Il Comune competente, d'intesa con l'Ente Gestore, si riserva la facoltà di subordinare lo svolgimento di attività e manifestazioni ad eventuali limitazioni, prescrizioni e garanzie.

Articolo 16. Campeggio

1. All'interno del PLIS non è consentita la pratica del campeggio mediante l'utilizzo di camper, roulotte, tende e di qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea.
2. In occasione di particolari situazioni di rilevanza locale o sovracomunale il Comune competente può concedere l'autorizzazione al posizionamento di camper, roulotte, tende e di qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea, previo parere tecnico dell'Ente Gestore che ne verifica la compatibilità ambientale anche in relazione alle presenze erbacee, floristiche, arboree, arbustive e faunistiche eventualmente interessate.
3. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comune competente almeno trenta giorni prima della data di allestimento dell'area di campeggio e deve riportare le seguenti informazioni: recapiti del richiedente/responsabile, tipologia di attrezzature impiegate per il campeggio, localizzazione delle aree interessate e modalità di conduzione dell'attività di campeggio.
4. È vietato disperdere nell'ambiente i liquidi di scarico delle acque grigie e delle acque nere prodotte durante il campeggio.
5. I soggetti titolari dell'autorizzazione devono provvedere a loro cura e spese alla pulizia e al ripristino dei luoghi utilizzati, rispondendo in solido di eventuali danni al patrimonio pubblico e privato.

Articolo 17. Ambulanti e attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Sono vietate la vendita ambulante di qualsiasi prodotto e tutte le attività economiche in forma ambulante, nonché l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante o fissa, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune competente.

Articolo 18. Rumore

1. Ai fruitori e frequentatori del PLIS è fatto divieto di svolgere attività di qualsiasi tipo in modo rumoroso tale da considerarsi di disturbo, per intensità e durata, alla fauna selvatica, alla quiete dei luoghi e degli altri frequentatori.
2. A protezione della fauna selvatica e dei loro habitat sono vietati fuochi d'artificio, petardi e simili. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune competente in caso di manifestazioni autorizzate.

Articolo 19. Rifiuti e scavo

1. È vietato l'abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi natura.
2. Ciascun fruitore del PLIS è tenuto a recuperare direttamente i propri rifiuti e a conferirli negli appositi cestini di raccolta presenti nel PLIS o in ogni altro punto di raccolta autorizzato.
3. È vietata qualsiasi attività di scavo.

Articolo 20. Incendi

1. È vietato l'utilizzo di lanterne volanti se non autorizzate dal Comune competente.
2. È sempre vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta e fiammiferi.
3. È altresì fatto divieto di accendere fuochi e fiamme libere di ogni tipo, salvo che nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate dal Comune competente. Il divieto non si applica nelle proprietà private.

Articolo 21. Conduzione dei cani

1. I cani devono essere tenuti sotto la diretta sorveglianza dei loro conduttori.
2. È vietato condurre i cani su strade, sentieri, percorsi, e aree aperte al pubblico in modo da porre in pericolo l'incolumità di altri animali nonché degli altri fruitori e frequentatori del PLIS.
3. Tutti gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 5 del presente Regolamento di fruizione, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento dei cani dal PLIS, ovvero ordinare ai proprietari l'uso di museruola e/o guinzaglio nel rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza del 3 agosto 2015 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", fatto salvo eventuali deroghe, secondo le disposizioni legislative vigenti, per specifiche attività (es. attività venatoria).
4. È vietato l'abbandono di cani e di altri animali. Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati e di procedere alla loro custodia ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 22. Pascolo e transito di greggi

1. È vietato il pascolo ed il transito di armenti e greggi nelle aree con presenze erbacee e floristiche di pregio sia d'impianto che spontanee, e nelle aree in cui sono stati effettuati interventi di rimboschimento.
2. Il pascolo e il transito di armenti e greggi deve essere autorizzato dai Comuni competenti interessati dal passaggio, d'intesa con l'Ente Gestore.
3. La richiesta di autorizzazione al pascolo e al transito devono pervenire ai Comuni competenti con almeno 15 giorni di anticipo, e deve riportare almeno le seguenti informazioni: recapiti del richiedente/responsabile, data di inizio fine del pascolo e/o transito, il numero di capi e mappa indicante il percorso di transito e/o pascolo.

Articolo 23. Fauna

1. È vietato, come atto volontario, danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, appartenenti alla fauna selvatica vertebrata e invertebrata, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti, fatto salvo l'attività venatoria e piscatoria svolta secondo le disposizioni legislative vigenti in materia e le specifiche attività di cattura, a scopo scientifico e gestionale, autorizzate dagli Enti competenti che, nel rispetto delle loro competenze, possono altresì disporre ed autorizzare abbattimenti e prelievi di animali qualora essi comportino squilibrio degli ecosistemi, ovvero per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.
2. Nel territorio del PLIS, compresi i corsi d'acqua e le zone umide, è vietato liberare ed introdurre in natura allo stato selvatico animali di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione degli Enti competenti.
3. È vietato l'abbandono di animali.
4. È vietato il seppellimento di animali morti.

Articolo 24. Flora spontanea e vegetazione arborea ed arbustiva

1. Al fine di preservare le presenze erbacee, floristiche, arboree, arbustive caratteristiche del paesaggio rurale è fatto divieto ai fruitori e frequentatori del PLIS di:
 - a) arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi;

- b) introdurre specie vegetali infestanti;
- c) introdurre specie vegetali esotiche senza la preventiva autorizzazione degli Enti competenti;
- d) danneggiare le colture agrarie e i prati stabili per la produzione del foraggio con erba alta non ancora sfalciata;
- e) installare orti negli ambienti naturali del fiume e lungo le relative sponde, e in ogni altra zona dove i Comuni impongano il divieto;
- f) raccogliere o danneggiare la flora spontanea protetta ed estirparne radici, tuberi, bulbi, miceli e parti aeree;
- g) distruggere, danneggiare e tagliare la vegetazione legnosa, arborea ed arbustiva spontanea di qualsiasi specie e grado di accrescimento lungo le rive del fiume Brembo e nelle aree demaniali e comunali non in concessione, fatti salvi gli interventi autorizzati dagli Enti competenti;
- h) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva con il fuoco;
- i) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva con l'impiego di sostanze erbicide;
- j) l'abbattimento di piante isolate o inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, fatti salvi gli interventi autorizzati dagli Enti competenti.

Articolo 25. Corsi d'acqua e zone umide

1. Ai fruitori e frequentatori del PLIS è fatto divieto di alterare il regime e la composizione delle acque, deviare ed occultare corsi d'acqua, risorgive o canali.
2. È fatto divieto di prelevare e derivare acqua dal reticolo idrico principale e minore senza specifica autorizzazione degli Enti competenti.
3. È altresì vietato distruggere, alterare, inquinare e ridurre zone umide, risorgive, stagni ed eventuali lanche e fasce marginali delineate in seguito alla stagionalità delle portate e alle divagazioni del fiume Brembo.

Articolo 26. Balneazione

1. È vietata la balneazione nei territori del PLIS in cui sia stata adottata apposita ordinanza sindacale di divieto, ricorrendone i presupposti per motivi di sicurezza o di sanità pubblica.

CAPO V – CIRCOLAZIONE

Articolo 27. Percorsi e strade vicinali

1. Ai fruitori e frequentatori del PLIS è vietato interrompere o deviare percorsi, sentieri, strade vicinali, interpoderali o forestali, piste ciclabili o ciclopedonali, anche private con sbarre e altri mezzi che ostacolano la libera circolazione pedonale e ciclabile.

2. In caso contrario il soggetto responsabile degli interventi che possano aver manomesso o arrecato danni a percorsi e strade deve provvedere a propria cura e spese al ripristino delle condizioni iniziali.

Articolo 28. Veicoli a motore

1. All'interno dei territori del PLIS con apposita segnaletica è fatto divieto ai fruitori e frequentatori d'accesso e di transito ai mezzi motorizzati, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, fatto salvo il raggiungimento delle aree appositamente destinate a parcheggio se autorizzato dal Comune competente.

2. Sono esclusi dal divieto di accesso e transito i mezzi motorizzati in uso:

- a) ai proprietari, affittuari di case e terreni e loro visitatori;
- b) a chiunque per motivi lavorativi deve fare accesso alle proprietà e alle aziende presenti nel PLIS;
- c) ai Comuni del PLIS, all'Ente Gestore, agli altri Enti autorizzati e ai volontari di associazioni autorizzate dal Comune competente ai fini dello svolgimento dei propri compiti;
- d) ai servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- e) alle persone disabili e con difficoltà di deambulazione e ai loro accompagnatori in possesso dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza;
- f) a chiunque altro a vario titolo sia stato specificatamente autorizzato dal Comune competente ed in possesso di apposito contrassegno.

Articolo 29. Mobilità ciclabile

1. La circolazione in bicicletta è limitata agli itinerari predisposti quali piste ciclabili, strade vicinali e interpoderali, strade provinciali e strade comunali. Al di fuori di questi percorsi è vietata la circolazione di biciclette nelle aree con presenze erbacee e floristiche sia d'impianto che spontanee, sulle scarpate e, in particolare, nelle aree in cui sono effettuati interventi di rimboschimento.

2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h e da non arrecare pericolo a persone o animali.

3. La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento dei percorsi interni al PLIS.

4. Le medesime limitazioni alla circolazione si applicano all'uso degli altri mezzi non motorizzati quali pattini, monopattini, tavole su ruote.

Articolo 30. Mobilità pedonale

1. All'interno del PLIS la circolazione pedonale è libera, con esclusione delle aree delimitate, coltivate o recintate e nel rispetto della proprietà privata.

Articolo 31. Sosta e parcheggio

1. La sosta dei mezzi motorizzati è consentita esclusivamente nelle aree opportunamente destinate a parcheggio.
2. Le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e delle strade vicinali e interpoderali, senza intralciare la libera circolazione veicolare, ciclabile e pedonale nonché lo svolgimento delle attività di conduzione dei fondi da parte dei mezzi agricoli.
3. All'interno delle aree appositamente destinate alla sosta non è consentito:
 - a) lavare automezzi o effettuare operazioni di manutenzione e riparazione degli stessi;
 - b) lasciare veicoli in sosta prolungata;
 - c) pernottare con camper, autocaravan, roulotte e furgoni attrezzati;

Articolo 32. Equitazione

1. La circolazione a cavallo o altro animale da trazione, sia a sella che a calesse, è consentita unicamente su piste sterrate e strade vicinali, con esclusione delle aree delimitate, coltivate o recintate e nel rispetto della proprietà privata.
2. L'equitazione è vietata nelle aree con presenze erbacee e floristiche di pregio sia d'impianto che spontanee, sulle scarpate e, in particolare, nelle aree in cui sono effettuati interventi di rimboschimento.
3. Il cavallo deve essere condotto esclusivamente ad un'andatura idonea, in condizioni di sicurezza; è vietato condurre e compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico.
4. I conducenti devono sempre dare la precedenza di transito a pedoni e ciclisti e prestare particolare attenzione a non recare alcun pregiudizio ai mezzi agricoli nello svolgimento delle proprie funzioni.
5. In caso di più animali condotti vige l'obbligo di disporsi in fila indiana.

CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 33. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni afferenti al PLIS, nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente anche come integrazione ai rispettivi Regolamenti di Polizia Urbana.